



*Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Ai Componenti del Tavolo Istituzionale
tra l'Autorità di Gestione e gli
Organismi Intermedi del PO FEAMP
2014/2020

LORO SEDI

**Oggetto: PO FEAMP 2014/2020 – Avvio procedura di consultazione per iscritto della modifica
del PO mediante procedura semplificata**

Con la presente è disposta, ai sensi dell'art. 8 del Reg. Interno del Tavolo Istituzionale, l'attivazione della consultazione per iscritto per procedere all'analisi della modifica del piano finanziario e ulteriori adeguamenti del PO FEAMP 2014/2020, rispetto all'ultima versione approvata con Decisione della CE n. C(2020) 128 final del 13.01.2020.

La nuova versione proposta del piano finanziario fa seguito alle modifiche resesi necessarie dall'introduzione di nuove disposizioni regolamentari per attenuare l'impatto dell'epidemia da COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Si rammenta che all'esito della consultazione per iscritto, le risultanze saranno sottoposte prima all'esame del Comitato di Sorveglianza e poi ai Servizi della Commissione europea per approvazione attraverso procedura semplificata ex art. 22 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Si coglie l'occasione per trasmettere i seguenti documenti:

1. la nuova versione proposta del PO FEAMP 2014/2020 comprensiva di allegati;
2. la relativa Nota metodologica di modifica del PO;
3. il piano finanziario rimodulato alla luce di quanto sopra.

Infine, si invitano i componenti a comunicare eventuali osservazioni **entro 5 giorni lavorativi** dalla trasmissione della presente all'indirizzo pemac4@politicheagricole.it.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

il Dirigente: Iacovoni
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Allegato XIII

Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f) e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e n. 2020/1027

Indice

Premessa	3
Articolo 33 - “Arresto temporaneo delle attività di pesca”, lett. d)	3
Articolo 40, lettera h) - “Regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE”	7
Misura 1.44 par. 4 bis “Arresto temporaneo di pesca causato dall’epidemia di COVID-19 come disposto all’articolo 33 par.1 lett.d) alle condizioni di cui all’articolo 33”	9
Articolo 53, lettera a) – “La conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l’acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione”	11
Articolo 53, lettera b) - La partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS)	15
Articolo 54, lettera a) - “Metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE”	15
Articolo 54, lettera c) – “Interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell’ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all’acquacoltura”	17
Articolo 55 - “Misure sanitarie”	21
Articolo 56, lettera f) - La compensazione dei molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale....	24
Articolo 69, paragrafo 3 - “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”	25
ALLEGATI.....	27

Premessa

Ai sensi degli Articoli 18, paragrafo 2 e 3 e 72, paragrafo 3 il Programma Operativo include i metodi per il calcolo dei costi aggiuntivi o del mancato guadagno o il metodo per il calcolo delle indennità compensative, secondo criteri pertinenti identificati per ciascuna delle attività esercitate a norma degli articoli 33, lett. d), 40 paragrafo 1 lett. h), 44 par. 4 *bis*, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 paragrafo 1, lett. f) e 69 paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 508/2014, modificato, insieme al Reg. (UE) n. 1379/2013, dal regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti, per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dal Reg. (UE) n. 2020/1027, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 771/2014, (UE) n. 1242/2014 e (UE) n. 1243/2014 per quanto riguarda l'attuazione e il monitoraggio di misure specifiche per attenuare l'impatto della pandemia di Covid-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il presente allegato, in ottemperanza al citato Articolo 18 e all'Articolo 96 del Reg. (UE) n. 508/2014, riporta le metodologie di calcolo per la predeterminazione dei risarcimenti e delle compensazioni per i costi aggiuntivi o il mancato guadagno conseguenti all'attuazione degli interventi sostenuti dagli articoli 33, lett. d), 40 paragrafo 1 lett. h), 44 par. 4 *bis*, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 paragrafo 1, lett. f) e 69 paragrafo 3.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono stati predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile.

Le metodologie sono state condivise per mezzo della procedura di consultazione urgente per iscritto, avviata tramite invio e-mail dell'AdG del 5.10.2020 e terminata il con le osservazioni degli OOII.

Il metodo di calcolo viene descritto, di seguito, per Articolo del Reg. (UE) n. 508/2014.

Articolo 33 - "Arresto temporaneo delle attività di pesca", lett. d)

Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura, prevede all'articolo 1 par.5 che:

“a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il FEAMP può sostenere le misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti: a) attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;

b) mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;

c) qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio () o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui*

all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

- d) qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.*

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.

- 2) Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.*

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), si applicano le deroghe seguenti:

- a) in deroga al paragrafo 3, lettera a), se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;*
- b) in deroga al paragrafo 3, lettera b), se un pescatore ha iniziato a lavorare a bordo di un peschereccio dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi richiesti per tale pescatore come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;*
- c) in deroga al paragrafo 3, il sostegno è concesso anche ai pescatori dediti alla pesca a piedi che abbiano lavorato almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Qualora un pescatore dedito alla pesca a piedi abbia iniziato a lavorare meno di due anni prima della data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi necessari richiesti per tale pescatore a piedi come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili.»*

Ai fini dell'individuazione della metodologia del calcolo del premio da erogare si chiarisce che quest'ultimo deve essere erogato esclusivamente alle imprese di pesca, le quali, in molti casi, nel periodo di riferimento hanno continuato a sostenere sia i costi per il mantenere i pescherecci in attività, che per il personale imbarcato, pur sospendendo saltuariamente, ovvero completamente l'attività di pesca.

Il premio **P** da corrispondere all'impresa di pesca, per ogni imbarcazione, è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio. Di seguito si riportano n.2 tabelle riportanti le relazioni per il calcolo spettante all'impresa per ciascuna imbarcazione; si applicheranno le relazioni della tabella A nel caso in cui l'armatore, per i periodi di sospensione dell'attività di pesca, ha posto tutto il personale di bordo, imbarcato sull'imbarcazione, in cassa

integrazione ovvero ha usufruito di altri ammortizzatori sociali; mentre si utilizzeranno le relazioni della tabella B nel caso in cui l'armatore, nei periodi di sospensione dell'attività, non ha posto tutto il personale di bordo in cassa integrazione ovvero sono stati attivati altri ammortizzatori sociali.

Di seguito le relative tabelle.

Tabella A: da applicare nel caso in cui l'armatore abbia posto tutto il personale di bordo in cassa integrazione, ovvero siano stati attivati altri ammortizzatori sociali -la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo di tutto il personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse pubbliche (cassa integrazione ed altre tipologie di ammortizzatori sociali).

Numero di GT	Premio P (Euro)
$1 \leq GT \leq 10$	$P = (5,20 * GT) + 20,00$
$10 < GT \leq 25$	$P = (4,30 * GT) + 30,00$
$25 < GT \leq 50$	$P = (3,20 * GT) + 55,00$
$50 < GT \leq 100$	$P = (2,50 * GT) + 90,00$
$100 < GT \leq 250$	$P = (2,00 * GT) + 140,00$
$250 < GT < 500$	$P = (1,50 * GT) + 265,00$
$500 < GT < 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 465,00$
$1.500 < GT < 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 765,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.340,00$

Tabella B: da applicare nel caso in cui l'armatore non abbia posto tutto il personale di bordo in cassa integrazione ed imbarcato sull'imbarcazione oggetto di arresto temporaneo, ovvero non siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo per il personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse proprie dell'impresa armatrice.

Numero di GT	Premio P (Euro)
$1 \leq GT \leq 10$	$P = (14,00 * GT) + 56,00$
$10 < GT \leq 25$	$P = (7,00 * GT) + 126,00$
$25 < GT \leq 50$	$P = (3,12 * GT) + 223,00$
$50 < GT \leq 100$	$P = (3,26 * GT) + 216,00$
$100 < GT \leq 250$	$P = (1,70 * GT) + 372,00$
$250 < GT \leq 500$	$P = (2,48 * GT) + 177,00$
$500 < GT \leq 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 867,00$
$1.500 < GT \leq 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 1.167,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.742,00$

I valori calcolati nella Tabella sono da intendersi quali massimali e la metodologia per il calcolo del premio P è la stessa anche nel caso in cui i massimali non siano raggiunti.

Nel computo del valore del premio si dovrà tener conto sia del numero massimo di giorni di attività lavorativa, per ogni mese, stabiliti nei relativi CCNL, che di altre disposizioni relative a sospensioni obbligatorie dell'attività (misure tecniche inserite in Piani di Gestione). La tabella B si applica anche al caso di ditte individuali/pescatori autonomi.

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a 500 euro. Se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo del premio che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze e calcolato secondo quanto previsto nei punti precedenti.

Infine, si precisa che l'impresa armatrice di più imbarcazioni dovrà presentare istanza per ciascuna di essa che ha effettuato un periodo, anche non continuativo, di sospensione dell'attività di pesca.

Articolo 40, lettera h) - “Regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE”

Metodologia per il calcolo del risarcimento dei danni alle catture causati da uccelli protetti

Il danno economico alle produzioni ittiche è calcolato come prodotto del prezzo minimo medio mensile del pescato per la biomassa predata dagli uccelli ittiofagi e tiene in considerazione anche della vocazione e delle peculiarità dell’ambiente costiero di transizione attraverso un indice (I) dato dal rapporto tra biomassa predata dagli ittiofagi e biomassa pescata.

Il danno economico è calcolato, secondo la seguente formula:

$$D_{ec} = P_{mm} \times B_{pred} \times I$$

$$I = B_{pred} / B_{pesc}$$

D_{ec}= danno economico

P_{mm}= prezzo medio minimo mensile (€) ottenuto dalla media mensile dei valori minimi indicati per ogni famiglia rilasciati dal mercato ittico all’ingrosso della Regione attuatrice della misura

B_{pred}= biomassa (Kg) mensile predata dagli ittiofagi

I= rapporto tra biomassa predata e biomassa pescata

B_{pesc}= biomassa (kg) mensile pescata dai concessionari dei compendi ittici

Ai fini del calcolo della biomassa predata sono utilizzati i seguenti dati:

$$B_{pred} = N_{corm} \times Att_{pred}$$

$$Att_{pred} = DFI \text{ (Kg)} \times Cqd \text{ (\%)}$$

N_{corm}= numero medio mensile dei cormorani censiti nell’ambiente marino costiero

DFI = quantitativo medio del pesce predato giornalmente da un cormorano (0.359 Kg/die)

Cqd= composizione qualitativa della dieta del cormorano.

La biomassa predata dagli uccelli ittiofagi è stimata quindi come prodotto del numero medio mensile dei cormorani censiti nell’ambiente marino costiero per l’attività predatoria ottenuta moltiplicando il quantitativo medio del pesce predato giornalmente da un cormorano (DFI=0.359 Kg/die) per la composizione qualitativa della dieta del cormorano.

Al valore definito per il risarcimento sarà applicata un’intensità di aiuto pari al 50% e, se del caso, le deroghe dell’Art. 95 del Reg. (UE) 508/2014 ed i punti aggiuntivi/riduttivi dell’Allegato I del medesimo Regolamento.

Ai sensi del paragrafo 2 Reg. (UE) n. 508/2014, che prevede che il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera h), sia subordinato al riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri, la presenza degli uccelli protetti e il danno arrecato sono attestati formalmente attraverso studi specifici e/o attività di censimento degli stessi, effettuata dalle Amministrazioni o da altri organi competenti.

Metodologia per il calcolo del risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi protetti

Il danno economico alle produzioni ittiche causato da mammiferi è calcolato come prodotto delle catture commercializzate (esprese in peso), ponderate attraverso valori fissi che esprimono la

percentuale delle prede perse e la frequenza di interazione del mammifero, per il prezzo medio di mercato.

Per la quantificazione del risarcimento si applica la seguente formula:

$$D_{ec} = [(P * p) * f] * v$$

D_{ec}= danno economico

P (kg) catture commercializzate espresse in peso rilevabili attraverso regolare fatturazione, dichiarate dagli operatori della pesca nell'anno per il quale si chiede il risarcimento;

p (%) percentuale delle prede perse a causa delle interazioni dei cetacei con le reti da posta (il valore percentuale di p, calcolato in base agli studi scientifici considerati, è dato dalla media ponderata delle percentuali di prede perse riferite alle categorie ittiche oggetto di depredazione);

f (%) percentuale di frequenza di interazione del tursiopo con le attività di pesca (il valore percentuale di f, calcolato in base agli studi scientifici considerati, è dato dalla media delle frequenze di interazione dei cetacei con le attività di pesca);

v (€/kg) prezzo medio di mercato riferito alle categorie ittiche oggetto di depredazione.

Sempre facendo riferimento alla formula si precisa che:

- ✓ **P** è ricavato per ogni richiedente dalle dichiarazioni contenute nella domanda di risarcimento, comprovate dalle fatture di vendita del prodotto.
- ✓ **p** ha un valore fisso stabilito in base ai dati degli studi di letteratura riferiti ai mari territoriali delle Regioni attuatrici della misura e aree adiacenti, considerando solo le principali specie di importanza commerciale per i quali sono disponibili dati quantitativi oggettivi.
- ✓ **f** ha un valore fisso stabilito in base ai dati degli studi di letteratura riferiti ai mari territoriali delle Regioni e aree adiacenti.
- ✓ **v** è definito come prezzo medio di mercato delle specie oggetto di predazione da parte dei cetacei nell'anno per cui si chiede il risarcimento con riferimento al mercato ittico all'ingrosso principale della Regione attuatrice della misura

Al valore definito per il risarcimento sarà applicata un'intensità di aiuto pari al 50% e, se del caso, le deroghe dell'Art. 95 del Reg. (UE) 508/2014 ed i punti aggiuntivi/riduttivi dell'Allegato I del medesimo Regolamento.

In sede di domanda saranno chiesti i seguenti dati al fine di effettuare appositi controlli:

- ✓ **l**: lunghezza media della rete usata in una giornata di pesca nell'anno per il quale si chiede il risarcimento; il dato è ricavato per ogni richiedente dalle dichiarazioni contenute nella domanda di risarcimento. L'autorità si riserva di controllare le attrezzature utilizzate dal richiedente.
- ✓ **d**: giornate di pesca dichiarate dagli operatori della pesca con quel determinato attrezzo nell'anno. Il dato è ricavato per ogni richiedente dalle dichiarazioni contenute nella domanda di risarcimento. L'autorità si riserva di verificare che le giornate di pesca dichiarate siano compatibili con il consumo di gasolio ad uso nautico, ricavabili dall'apposito libretto allegato dal richiedente alla domanda di risarcimento.

Di seguito sono riportati i criteri per la valutazione e la quantificazione dei danni causati dai cetacei alle attività della pesca artigianale:

- ✓ si considerano esclusivamente le interazioni operative di tipo competitivo;

- ✓ alla luce degli studi scientifici disponibili, della loro affidabilità e completezza, si utilizzano esclusivamente dati da sperimentazioni a bordo di imbarcazioni commerciali, escludendo dati ricavati da interviste o somministrazione di questionari agli operatori della pesca;
- ✓ si considerano in via prioritaria le informazioni ottenute da studi realizzati nelle acque territoriali delle regioni coinvolte nell'attuazione della misura, e in aree adiacenti del bacino Mediterraneo per attività di pesca simili.
- ✓ si considereranno prevalentemente i danni arrecati dalla specie *Tursiops truncatus* alle attività della pesca artigianale che utilizza reti da posta in aree costiere.

La presenza dei mammiferi protetti è obbligatoriamente segnalata dal pescatore tramite l'invio di un apposito modulo all'Amministrazione o altro organo competente con allegata documentazione fotografica dell'evento (foto dei mammiferi avvistati, foto delle reti danneggiate, foto delle specie pescate danneggiate).

Nel modulo di segnalazione sono indicati i seguenti dati minimi:

- ✓ numero UE dell'imbarcazione;
- ✓ tipo di pesca praticata e specie pescate durante l'avvistamento;
- ✓ data e ora dell'avvistamento;
- ✓ specie avvistata;
- ✓ zona dell'avvistamento (possibilmente indicando le coordinate geografiche WGS84);

Il danno è attestato dall'Amministrazione o da altro organo competente attraverso la verifica della documentazione trasmessa dal pescatore.

Misura 1.44 par. 4 bis “Arresto temporaneo di pesca causato dall'epidemia di COVID-19 come disposto all'articolo 33 par.1 lett.d) alle condizioni di cui all'articolo 33”

Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura, prevede la modifica dell'art. 44 attraverso l'introduzione del paragrafo 4 bis secondo il quale “Il FEAMP può sostenere misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall'epidemia di COVID-19 come disposto all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), alle condizioni di cui all'articolo 33.”

Sempre nel medesimo Reg. (UE) 2020/560 l'articolo 33, richiamato al citato par. 4 bis, prevede che:

“a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il FEAMP può sostenere le misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:

- a) attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;

- b) *mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;*
- c) *qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;*
- d) *qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.*

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), si applicano le deroghe seguenti:

- a) *in deroga al paragrafo 3, lettera a), se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;*
- b) *in deroga al paragrafo 3, lettera b), se un pescatore ha iniziato a lavorare a bordo di un peschereccio dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi richiesti per tale pescatore come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;*
- c) *in deroga al paragrafo 3, il sostegno è concesso anche ai pescatori dediti alla pesca a piedi che abbiano lavorato almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Qualora un pescatore dedito alla pesca a piedi abbia iniziato a lavorare meno di due anni prima della data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi necessari richiesti per tale pescatore a piedi come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili.»*

In considerazione della specificità della pesca nelle acque interne e dalle norme, comunque, previste dall'art.33 del Reg. (UE) 508/2014 e ss.m. e ii. con particolare riferimento al paragrafo 3 e 4, per il

calcolo del premio spettante alle imprese si applicano le disposizioni previste per il metodo di calcolo per l'art.33; a tal proposito si stabilisce che:

- ✓ per qualsiasi imbarcazione operante nelle acque interne il valore premio P è computato inserendo il valore "GT=1" nella tabella A o B di cui all'art.33. La verifica del requisito di ammissibilità (120 giorni di attività) e quello della sospensione dell'attività di pesca nel periodo di riferimento deve essere dimostrata con idonea documentazione (fatture/autofatture, documenti di trasporto molluschi, bollettini di conferimento del prodotto alle cooperative, ecc.) da parte dei richiedenti.

Non è prevista l'erogazione di premi inferiori a 500 euro. Se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo del premio che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze e calcolato secondo quanto previsto nei punti precedenti di cui all'art.33.

Articolo 53, lettera a) – “La conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e conformemente al regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione”

È stata predisposta la metodologia per determinare il valore della compensazione per la conversione al sistema biologico:

- ✓ per allevamenti in acque aperte marine in recinti di reti/gabbie;
- ✓ per allevamento di salmonidi in acque dolci;
- ✓ per allevamento di molluschi ed echinodermi.

La compensazione è calcolata come differenziale di margine lordo fra le aziende in conversione e le aziende convenzionali durante la conversione al sistema biologico, dove per margine lordo si intende la differenza tra il valore della produzione e i costi sostenuti

Conversione al sistema biologico per allevamenti in acque aperte marine in recinti di reti/gabbie

È stata considerata un'azienda tipo così caratterizzata (dati fonte ISMEA):

- ✓ Produzione annua 200 T
- ✓ Densità allevamento 17,5 kg/m³
- ✓ Gabbie 11.400 m³
- ✓ Costo di produzione 5,5 €/kg
- ✓ Incidenza del costo del lavoro: 28 % sui costi totali.

Il costo del mangime è stimato in 1,1 €/kg (fonte: Eurofishmarket)

Il prezzo di vendita è definito in 7,5 €/Kg (fonte: EUMOFA)

Per la stessa azienda in conversione è stata considerata la produzione pari a 171 t ed il costo del mangime pari a 1,3 €/kg e aggiunto il costo di certificazione da sostenere durante il periodo di conversione (3.000€/anno). Rimangono invariati i restanti valori.

Sulla base dei dati indicati il valore della produzione e i costi di un'azienda tipo e della stessa in conversione sono riportati nelle seguenti tabelle:

Valore della produzione azienda tipo	
Pesce (t)	200
Prezzo unitario €/Kg	7,5
Valore della produzione (€)	1.500.000

Valore della produzione azienda tipo in conversione	
Pesce (t)	171
Prezzo unitario €/Kg	7,5
Valore della produzione (€)	1.282.500

Costi azienda tipo	
Mangime (€)	495.000
Lavoro (€)	308.000
Altri costi (€)	297.000
Costi totali (€)	1.100.000

Costi azienda tipo in conversione	
Mangime (€)	500.175
Lavoro (€)	263.340
Altri costi (€)	297.000
Certificazione (€)	3.000
Costi totali (€)	1.063.515

Il margine lordo di un'azienda tipo, pari alla differenza tra il valore della produzione e i costi sostenuti è stimato in 35,09 €/m³

Il margine lordo di un'azienda tipo in conversione, pari alla differenza tra il valore della produzione e i costi sostenuti, è stimato in 19,21 €/m³.

La perdita di reddito, data dal differenziale tra il margine lordo di un'azienda tipo e quello di un'azienda tipo in conversione è, quindi, pari a 15,88 €/m³ e rappresenta il valore a cui applicare un'intensità di aiuto pari al 50% e, se del caso, le deroghe dell'Art. 95 del Reg. (UE) 508/2014 e i punti aggiuntivi/riduttivi dell'Allegato I del medesimo Regolamento, per la definizione della compensazione.

La compensazione è erogata su base annuale per massimo 3 anni.

Conversione al sistema biologico per l'allevamento di salmonidi in acque dolci

È stata considerata un'azienda tipo così caratterizzata (dati fonte ISMEA):

- ✓ Densità allevamento 25 kg/m³
- ✓ Costo di produzione 2,15 €/kg
- ✓ Dimensione media impianto 1.500 m³
- ✓ Incidenza del costo del lavoro 16% sui costi totali.

Il costo del mangime è stimato in 1,1 €/kg (fonte: Eurofishmarket)

Il prezzo di vendita è definito in 2,6 €/Kg (fonte: ISMEA)

Per la stessa azienda in conversione è stato considerato il costo del mangime pari a 1,3 €/kg e aggiunto il costo di certificazione da sostenere durante il periodo di conversione (3.000€/anno). Rimangono invariati i restanti valori.

Sulla base dei dati indicati il valore della produzione e i costi di un'azienda tipo e della stessa in conversione sono riportati nelle seguenti tabelle:

Valore della produzione azienda tipo	
Pesce (t)	37,50
Prezzo unitario €/Kg	2,6
Valore della produzione (€)	97.500

Valore della produzione azienda tipo in conversione	
Pesce (t)	37,50
Prezzo unitario €/Kg	2,6
Valore della produzione (€)	97.500

Costi azienda tipo	
Mangime (€)	45.375
Lavoro (€)	12.900
Altri costi (€)	22.350
Costi totali (€)	80.625

Costi azienda tipo in conversione	
Mangime (€)	53.625
Lavoro (€)	12.900
Altri costi (€)	22.350
Certificazione (€)	3.000
Costi totali (€)	91.875

Il margine lordo di un'azienda tipo, pari alla differenza tra il valore della produzione e i costi sostenuti è stimato in 11,25 €/m³.

Il margine lordo di un'azienda tipo in conversione, pari alla differenza tra il valore della produzione e i costi sostenuti, è stimato in 3,75 €/m³.

La perdita di reddito, data dal differenziale tra il margine lordo di un'azienda tipo e quello di un'azienda tipo in conversione è, quindi, pari a 7,50 €/m³ e rappresenta il valore a cui applicare un'intensità di aiuto pari al 50% e, se del caso, le deroghe dell'Art. 95 del Reg. (UE) 508/2014 e i punti aggiuntivi/riduttivi dell'Allegato I del medesimo Regolamento, per la definizione della compensazione.

La compensazione è erogata su base annuale per massimo 3 anni.

Conversione al sistema biologico per allevamento di molluschi ed echinodermi (esclusi allevamenti su zattere galleggianti)

La perdita di reddito nel periodo di conversione è sostanzialmente imputabile ai costi necessari per la certificazione stimati pari a 3.000 €. e rappresenta il valore a cui applicare un'intensità di aiuto pari al 50% e, se del caso, le deroghe dell'Art. 95 del Reg. (UE) 508/2014 e i punti aggiuntivi/riduttivi dell'Allegato I del medesimo Regolamento, per la definizione della compensazione.

La compensazione è erogata su base annuale per massimo 3 anni.

Articolo 53, lettera b) - La partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS)

Il calcolo della compensazione viene effettuato sulla base dei maggiori costi di produzione derivanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'EMAS (fonte: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento EMAS al settore della piscicoltura – ANPA):

- ✓ analisi ambientale iniziale tra 10.000,00 e 25.000,00 €;
- ✓ verifica accertatore accreditato tra 1.500,00 € e 4.500,00 €;
- ✓ quota per la registrazione annuale 50,00 € (piccola impresa), 500,00 € (media impresa) 1.500,00 € (grande impresa);
- ✓ altre spese: controlli e misure ambientali, pratiche, adeguamenti, altri interventi su impianti, strutture, dispositivi, aree esterne (finanziabili su altre misure);
- ✓ costo della pubblicazione (editing e riproduzione) della dichiarazione ambientale e dell'invio al pubblico (500,00 €).

La compensazione può essere stimata in 12.000,00 € per azienda, valore a cui applicare un'intensità di aiuto pari al 50% e, se del caso, le deroghe dell'Art. 95 del Reg. (UE) 508/2014 e i punti aggiuntivi/riduttivi dell'Allegato I del medesimo Regolamento, per la definizione della compensazione.

Articolo 54, lettera a) - "Metodi di acquacoltura compatibili con esigenze ambientali specifiche e soggetti a requisiti di gestione specifici risultanti dalla designazione dei siti NATURA 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE"

Il contributo è individuabile nella compensazione annuale per il mancato guadagno conseguente alla ridotta produttività ittica delle specie di maggior interesse commerciale di una determinata superficie acquea a bassa salinità.

Le cause di una riduzione della produzione sono attribuibili a:

- ✓ perdite di produzione dovute ai predatori appartenenti a specie particolarmente protette dalla Direttiva 2009/147/CE;
- ✓ mancato guadagno per unità di superficie produttiva, anche in relazione alla designazione dei siti Natura 2000.

Per l'accesso al sostegno devono essere rispettati i seguenti criteri minimi di ammissibilità:

- ✓ allevamento di acquacoltura estensiva incluso in un'area della Rete Natura 2000, compreso un buffer di 500 m;
- ✓ presenza di formazioni barenali con vegetazione autoctona tipica ed eventuali vasche e canali con argini in terra;
- ✓ gestione dei livelli idrici che, nel periodo dal 01 marzo al 31 luglio, preveda la tutela di nidi e coppie di avifauna nidificanti a terra;
- ✓ esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi di controllo o di gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea al di fuori del periodo dal 01 marzo al 31 luglio;

- ✓ regolamentazione dell'attività venatoria all'interno della valle che preveda un massimo di due giornate di caccia alla settimana e divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo.

Una compensazione congrua per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per le perdite di reddito risultanti da esigenze di gestione nelle zone interessate connesse all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, risulta entro un massimale del 30% del valore della produzione annuale, inteso come valore del fatturato annuo al netto dell'IVA per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale.

La compensazione è calcolata in base alla formula di seguito riportata, fatto salvo il rispetto del tetto massimo pari al 30% del valore della produzione annuale:

$$C = VP \times (UI + UN + HD)$$

VP: valore della produzione annuale dell'impresa di acquacoltura richiedente il contributo, inteso come valore del fatturato annuo al netto dell'IVA per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale espresso in Euro, riferito all'anno precedente la domanda di contributo;

UI: parametro legato alla comprovata presenza nelle aree di acquacoltura di interesse nei periodi autunnale e invernale di specie di uccelli ittiofagi (Marangone minore, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Falco pescatore, Cormorano, Airone cenerino). Il valore di questo parametro è prestabilito a livello regionale e variabile tra il valore di 0,01 e il valore di 0,15, in base alla presenza regolare e significativa delle specie di uccelli ittiofagi, stabilito da Strutture pubbliche competenti in materia di biodiversità delle Amministrazioni regionali sulla base dei dati Natura 2000 ovvero da pubblicazioni e relazioni tecnico scientifiche o di parere di istituti di ricerca (es. ISPRA, CNR, Università), per ogni singolo sito Natura 2000 interessato da impianti ittici.

UN: parametro legato alla comprovata nidificazione all'interno delle aree di acquacoltura di interesse delle seguenti specie di uccelli incluse nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE (Marangone minore, Tarabuso, Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone bianco maggiore, Airone rosso, Mignattaio, Spatola, Fenicottero, Falco di palude, Cavaliere d'Italia, Avocetta, Frattino, Gabbiano corallino, Beccapesci, Sterna Comune e Fraticello). Il valore di tale parametro è prestabilito a livello regionale e variabile tra il valore di 0,01 e il valore di 0,15, in base al numero di specie di interesse nidificanti, stabilito da Strutture pubbliche competenti in materia di biodiversità dell'Amministrazioni regionali sulla base dei dati NATURA 2000 ovvero da pubblicazioni e relazioni tecnico scientifiche o di parere di istituti di ricerca (es. ISPRA, CNR, Università), per ogni singolo sito Natura 2000 interessato da impianti ittici.

HD: estensione degli habitat dulciacquicoli (formazioni di canneto, scirpeto e/o altra vegetazione igrofila, con acque a debole salinità) rispetto alla superficie complessiva dell'area destinata ad acquacoltura estensiva – valore pari a 0,02 per estensioni inferiori al 10% della superficie complessiva – valore pari a 0,05 per estensioni comprese tra il 10% e il 30% della superficie complessiva – valore pari a 0,10 per estensioni superiori al 30% della superficie complessiva).

In aggiunta al contributo a compensazione sopra riportato, sono ammissibili a contribuzione i costi sostenuti dall'impresa per la valutazione dei parametri ambientali della valle (i.e. monitoraggi e perizie specialistiche) per un importo equivalente a Euro 5.000,00.

Articolo 54, lettera c) – “Interventi di acquacoltura che consentano la conservazione e il miglioramento dell’ambiente e della biodiversità e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all’acquacoltura”

La metodologia di seguito riportata prevede la compensazione per i seguenti interventi:

- ✓ Creazione di habitat di nidificazione per specie di avifauna acquatica particolarmente protette dalla Direttiva 2009/147/CE
- ✓ Regolazione dei livelli idrici con finalità ambientali
- ✓ Creazione e mantenimento di zone umide dulciacquicole

Creazione di habitat di nidificazione per specie di avifauna acquatica particolarmente protette dalla Direttiva 2009/147/CE

La compensazione è individuabile nei costi aggiuntivi sostenuti per la realizzazione e l’obbligo di mantenimento e conservazione di habitat di riproduzione.

I criteri naturalistici per la realizzazione degli habitat di riproduzione sono i seguenti:

- ✓ progettazione e realizzazione delle morfologie in aree predefinite della valle da pesca;
- ✓ deposizione e accumulo mirato dei sedimenti di scavo con formazione di dossi, isole e barene sempre emergenti;
- ✓ esecuzione dei lavori di realizzazione, conservazione e ripristino delle morfologie al di fuori del periodo 01 marzo – 31 luglio;
- ✓ ripristino annuale e mantenimento delle morfologie con riporto di materiale dragato;
- ✓ mantenimento di una copertura vegetazionale ridotta sulle superfici realizzate;
- ✓ regolamentazione del disturbo antropico nelle aree di nidificazione nel periodo 01 marzo – 31 luglio;
- ✓ presenza di specie di Allegato I Direttiva 2009/147/CE nidificanti su dossi, isole e barene.

Nella tabella che segue sono riportati gli specifici servizi ambientali ed i relativi costi aggiuntivi rispetto alle normali pratiche di acquacoltura.

Tipologie ambientali	Pratiche acquacolturali	Servizi ambientali	Criteri	Costi aggiuntivi	Elementi per il calcolo della compensazione
Habitat di nidificazione (isole, dossi e barene)	Scavo e gestione straordinaria di canali e bacini di allevamento secondo criteri naturalistici	Ripristino di habitat Protezione della biodiversità Gestione del paesaggio Mantenimento delle caratteristiche delle aree dedite all’acquacoltura tradizionale	Lunghezza canali (m) Superficie bacini (mq) Superficie isole, dossi e barene (mq)	€/mc di sedimenti Costi manodopera e attrezzature per la creazione di habitat	Scavo: 10,62 €/mc Utilizzo pontone: 17,41 €/mc Riporti per mantenimento superfici: 10,62 €/mq

Regolazione dei livelli idrici con finalità ambientali

La compensazione è individuabile nei costi aggiuntivi sostenuti e nel mancato guadagno conseguenti alla regolazione dei livelli idrici con criteri naturalistici.

I costi aggiuntivi sono l'acquisto di attrezzature tecnologiche per la gestione del flusso idrico.

Il mancato guadagno è conseguente alla gestione dei livelli idrici che determina il drenaggio di determinate porzioni di superfici acquicole produttive che diventano così habitat di riproduzione per la fauna.

La compensazione è individuabile nei costi aggiuntivi sostenuti e nel mancato guadagno conseguenti alla regolazione dei livelli idrici con criteri naturalistici.

I costi aggiuntivi sono l'acquisto di attrezzature tecnologiche per la gestione del flusso idrico.

Il mancato guadagno è conseguente alla gestione dei livelli idrici che determina il drenaggio di determinate porzioni di superfici acquicole produttive che diventano così habitat di riproduzione per la fauna.

I criteri naturalistici sono i seguenti:

- ✓ presenza di specie di Allegato I Direttiva 2009/147/CE nidificanti su dossi, isole e barene;
- ✓ tutela dalla sommersione di dossi, isole e barene nel periodo marzo – luglio.

Nella tabella che segue sono riportati gli specifici servizi ambientali ed i relativi costi aggiuntivi e mancato guadagno rispetto alle normali pratiche di acquacoltura.

Tipologie ambientali	Pratiche acquacolturali	Servizi ambientali	Criteri	Costi aggiuntivi/mancato guadagno	Elementi per il calcolo della compensazione
Habitat di nidificazione (isole, dossi e barene)	Regolazione naturalistica dei livelli idrici	Protezione della biodiversità	Superficie (mq) emersa con presenza di nidi e uova Consistenza coppie nidificanti	Acquisto attrezzature emergenti di €/ha di aree quale habitat di nidificazione	Investimenti per l'acquisto di attrezzature tecnologiche necessarie alla regolazione naturalistica dei livelli idrici (chiaviche gestibili in remoto tramite programmi informatici): - 10.000 €/chiavica Mancato guadagno inerente l'area d'intervento: - 300 €/ha *

*Il valore corrisponde alla perdita di reddito per unità di superficie conseguente alla realizzazione e poi al mantenimento di superfici non produttive ma finalizzate alla tutela ambientale. Il valore economico è riferito alla produttività ittica media per unità di superficie con la vallicoltura estensiva tradizionale ed il prezzo medio di mercato del pesce allevato in valle da pesca: 50 kg/ha x 6 €/kg = 300 €/ha

Creazione e mantenimento di zone umide dulciacquicole

La compensazione è individuabile nei costi aggiuntivi sostenuti e nel mancato guadagno conseguenti alla creazione e mantenimento di zone umide dulciacquicole.

I costi aggiuntivi sono per la creazione e/o mantenimento di habitat di riproduzione.

Il mancato guadagno è conseguente alla mancata produttività di una determinata superficie acquicola, destinata alla creazione e al mantenimento di un mosaico di habitat naturali ed habitat di specie, quantificabili e misurabili, tutelati dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

In considerazione della potenziale estensione territoriale dell'intervento, in via cautelativa la compensazione viene concessa per una superficie massima del 30% dell'intera superficie acquicola ovvero un contributo annuale massimo di 30.000 EUR per ciascuna richiesta di contributo.

I criteri naturalistici sono:

- per superfici destinate ad habitat Natura 2000 o habitat di specie (Direttiva 92/43/CEE):
 - ✓ superficie minima della zona umida pari a 1 ha;
 - ✓ presenza di formazioni compatte di canneto o altre formazioni igrofile (specie caratteristiche *Phragmites* spp., *Scirpus* spp.) per almeno il 30% della zona umida salmastra;
 - ✓ presenza di vegetazione igrofila rada (specie caratteristiche: *Juncus* spp., *Carex* spp., *Scirpus* spp.) per almeno il 20% della zona umida salmastra;
 - ✓ presenza effettiva di specie di fauna particolarmente protette dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nel periodo della riproduzione.
- per superfici destinate ad habitat di nidificazione per specie di allegato I della Direttiva 2009/147/CE:
 - ✓ superficie minima della zona umida pari a 1 ha;
 - ✓ presenza di vegetazione alofila rada (specie caratteristiche: *Juncus* spp., *Carex* spp., *Scirpus* spp., *Limonium* spp.) per almeno il 20% della zona umida salmastra;
 - ✓ presenza effettiva di specie di avifauna di Allegato I della Direttiva 2009/147/CE nel periodo della riproduzione.

Nella tabella che segue sono riportati gli specifici servizi ambientali ed i relativi costi aggiuntivi e mancato guadagno rispetto alle normali pratiche di acquacoltura.

PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020

Tipologie ambientali	Pratiche acquacolturali	Servizi ambientali	Criteri	Costi aggiuntivi/mancato guadagno	Elementi per il calcolo della compensazione
Zone umide di transizione	Creazione e gestione di zone umide dulciacquicole	Protezione della biodiversità Gestione del paesaggio Mantenimento delle caratteristiche delle aree dedite all'acquacoltura tradizionale	Superficie habitat (ha) Consistenza popolazioni nidificanti	€/ha di zone umide con presenza di habitat tutelati Costi manodopera e attrezzature per la creazione/mantenimento di habitat €/mc di sedimenti	Costi aggiuntivi per mantenimento habitat: -Scavo: 10,62 €/mc Mancato guadagno inerente l'area d'intervento: 300 €/ha*

*Il valore corrisponde alla perdita di reddito per unità di superficie conseguente alla realizzazione e poi al mantenimento di superfici non produttive ma finalizzate alla tutela ambientale. Il valore economico è riferito alla produttività ittica media per unità di superficie con la vallicoltura estensiva tradizionale ed il prezzo medio di mercato del pesce allevato in valle da pesca: $50 \text{ kg/ha} \times 6 \text{ €/kg} = 300 \text{ €/ha}$

Articolo 55 - “Misure sanitarie”

La compensazione è versata ai molluscoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento esclusivamente per ragioni di ordine sanitario.

Il paragrafo 2 dell’Art. 55 specifica che il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:

- ✓ la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o
- ✓ la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui la raccolta è stata sospesa.

La certificazione della validità dei dati che contribuiscono al calcolo della percentuale di danno resta in capo al soggetto scientifico riconosciuto o ad un soggetto istituzionale competente in materia (es. ASL, IZS, ecc.).

Al paragrafo 3 del medesimo Articolo è previsto che “l’indennità può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell’arco dell’intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi”.

Ai fini del calcolo della compensazione, che si sostanzia nella perdita di reddito (**PR**) dei molluscoltori, si utilizza la seguente formula:

$$PR = A - B$$

In cui:

A: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotto dell’attività di acquacoltura ottenuti nell’anno dell’evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide lo stesso, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

B: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotto dell’attività di acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l’evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l’evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura, prevede per l’art.55 Misure sanitarie i regimi di compensazione seguenti:

“ (...)

- a) *compensazione versata ai molluscoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento quando tale sospensione si verifica esclusivamente per ragioni di ordine sanitario;*
- b) *concessione di capitale circolante e compensazione versata agli acquacoltori che può essere concessa per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19.*

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:

- a) la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o*
- b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui la raccolta è stata sospesa.*

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.

La compensazione di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata una sola volta di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.”

Il nuovo paragrafo 1 lett. b dell'art. 55 Misure sanitarie introduce la compensazione delle perdite economiche degli acquacoltori per la sospensione temporanea, o la riduzione della produzione e delle vendite verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Ai fini del calcolo della compensazione, che si sostanzia nella perdita di reddito per gli acquacoltori, si utilizza il principio della perdita di fatturato **PR** e si applicherà la seguente formula:

$$\mathbf{PR = Fatt C - Fatt M}$$

In cui:

- ✓ **Fatt C** è il valore del fatturato derivante dalla sola attività di acquacoltura nel periodo preso in esame;
- ✓ **Fatt M** è il valore ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla sola attività di acquacoltura ottenuto come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni, si considererà il valore del fatturato medio degli anni di esercizio. Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell'anno 2019 ovvero nell'anno 2020, al fine di tener conto delle difficoltà nelle fasi di start up e di assenza di bilanci consolidati, il valore della riduzione del fatturato sarà dato dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili, nell'arco temporale di riferimento. Per aziende simili si intendono quelle aventi lo stesso numero di unità lavorative, ovvero il numero di unità lavorative più prossimo.

La compensazione sarà erogata nel solo caso in cui il valore di PR è negativo ed il valore della compensazione sarà pari al valore assoluto di tale perdita.

Il periodo alla base della valutazione per la riduzione del fatturato va dal 1° febbraio 2020 alla data di pubblicazione degli avvisi da parte degli OO.II. e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Qualora il valore della perdita PR sia inferiore a 500 euro, non è prevista l'erogazione della compensazione. Analogamente, non si prevede alcuna erogazione di compensazione per le riduzioni di fatturato nell'anno preso in esame inferiori al 3% rispetto alla media calcolata come sopra.

E' lasciata facoltà agli OO.II. di poter applicare riduzioni percentuali sulla compensazione spettante ai richiedenti per scaglioni di riduzioni di fatturato; gli scaglioni e le riduzioni percentuali applicati sulle compensazioni dovranno essere indicate negli avvisi pubblici per l'erogazione delle compensazioni.

Se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo delle compensazioni che potranno essere ridotte proporzionalmente.

Articolo 56, lettera f) - La compensazione dei molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale

L'Art. 56 lettera f) prevede la compensazione dei molluscoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale.

La compensazione è concessa se il tasso di mortalità supera il 20% o se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

La certificazione della validità dei dati che contribuiscono al calcolo della percentuale di danno resta in capo al soggetto scientifico riconosciuto o ad un soggetto istituzionale competente in materia (es. ASL, IZS, ecc.).

Ai fini del calcolo della compensazione, che si sostanzia nella perdita di reddito (PR) dei molluscoltori, si utilizza la seguente formula:

$$PR = A - B$$

In cui:

A: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide lo stesso, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;

B: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Articolo 69, paragrafo 3 - “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”

Il regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura, prevede all’art. 1, par.10 che all’articolo 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sia inserito il seguente paragrafo:

“3. Il FEAMP può sostenere la concessione di capitale circolante e compensazioni alle imprese di trasformazione rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, per gli acquacoltori.” che espressamente dispone:

” (...) La compensazione di cui alla lettera b) può essere concessa per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzino verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19.”

In altre parole, il nuovo paragrafo 3 all’articolo 69 sostiene la concessione di capitale circolante e compensazione alle imprese di trasformazione per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzino verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19.

Ai fini del calcolo della compensazione, che si sostanzia nella perdita di reddito per le imprese di trasformazione, si utilizza il principio della perdita di fatturato **PR** e si applicherà la seguente formula:

$$\mathbf{PR = Fatt C - Fatt M}$$

In cui:

- ✓ **Fatt C** è il valore del fatturato relativo alla sola attività di trasformazione, nel periodo preso in esame;
- ✓ **Fatt M** è il valore ottenuto considerando il fatturato proveniente dalla sola attività di trasformazione ottenuto come media dei fatturati di tre, dei cinque anni precedenti l’evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Nel caso di aziende la cui attività sia iniziata da meno di cinque anni, si considererà il valore del fatturato medio degli anni di esercizio. Nel caso di imprese la cui attività sia iniziata nell’anno 2019 ovvero nell’anno 2020, al fine di tener conto delle difficoltà nelle fasi di start up e di assenza di bilanci consolidati, il valore della riduzione del fatturato sarà dato dalla media delle riduzioni registratesi per aziende simili, nell’arco temporale di riferimento. Per aziende simili si intendono quelle aventi lo stesso numero di unità lavorative, ovvero il numero di unità lavorative più prossimo.

La compensazione sarà erogata nel solo caso in cui il valore di **PR** è negativo ed il valore della compensazione sarà pari al valore assoluto di tale perdita.

Il periodo alla base della valutazione per la riduzione del fatturato va dal 1° febbraio 2020 alla data di pubblicazione degli avvisi da parte degli OO.II. e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Qualora il valore della perdita PR sia inferiore a 500 euro, non è prevista l'erogazione della compensazione. Analogamente, non si prevede alcuna erogazione di compensazione per le riduzioni di fatturato nell'anno preso in esame inferiori al 3% rispetto alla media calcolata come sopra.

È lasciata facoltà agli OO.II. di poter applicare riduzioni percentuali sulla compensazione spettante ai richiedenti per scaglioni di riduzioni di fatturato; gli scaglioni e le riduzioni percentuali applicati sulle compensazioni dovranno essere indicate negli avvisi pubblici per l'erogazione delle compensazioni.

Se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo delle compensazioni che potranno essere ridotte proporzionalmente.

ALLEGATI

ALLEGATO I

PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA DI CUI ALL'OCM

Codice NC	Designazione delle merci
[...]	
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304
[...]	

ALLEGATO II

PRODOTTI DELLA PESCA SOGGETTI AL MECCANISMO DI AMMASSO

Codice NC	Designazione delle merci
0302 22 00	Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
ex 0302 29 90	Limande (<i>Limanda limanda</i>)
0302 29 10	Rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.)
ex 0302 29 90	Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)
0302 31 10 e 0302 31 90	Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)
ex 0302 40	Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>
0302 50 10	Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>
0302 61 10	Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>
ex 0302 61 80	Spratto (<i>sprattus sprattus</i>)
0302 62 00	Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
0302 63 00	Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)
ex 0302 64	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>
0302 65 20 e 0302 65 50	Spinaroli e gattucci (<i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.)
0302 69 31 e 0302 69 33	Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)
0302 69 41	Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)
0302 69 45	Molve (<i>Molva</i> spp.)
0302 69 55	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)
ex 0302 69 68	Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>
0302 69 81	Rane pescatrici (<i>Lophius</i> spp.)
ex 0302 69 99	Lampuga (<i>Coryphaena hippurus</i>)
ex 0307 41 10	Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)
ex 0306 23 10 ex 0306 23 31 ex 0306 23 39	Gamberetti della specie <i>Crangon crangon</i> e gamberelli boreali (<i>Pandalus borealis</i>)
0302 23 00	Sogliole (<i>Solea</i> spp.)
0306 24 30	Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)
0306 29 30	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)
0303 31 10	Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)

PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020

0303 78 11 0303 78 12 0303 78 13 0303 78 19 e 0303 29 55 0304 29 56 0304 29 58 Naselli del genere *Merluccius*

0303 79 71 Orate di mare delle specie *Dentex dentex* e *Pagellus* spp.

0303 61 00 0304 21 00 0304 91 00 Pesci spada (*Xiphias gladius*)

0306 13 40 0306 13 50 ex 0306 13 80 Gamberetti della famiglia *Penaeidae*

0307 49 18 0307 49 01 Seppie (*Sepia officinalis* e *Rossia macrosoma*) e seppiole (*Sepiola rondeletti*)

0307 49 31 0307 49 33 0307 49 35 e 0307 49 38 Calamari (*Loligo* spp.)

0307 49 51 Calamari (*Ommastrephes sagittatus*)

0307 59 10 Polpi o piovre (*Octopus* spp.)

0307 99 11 Totani (*Illex* spp.)

0303 41 10 Tonni bianchi o alalunga (*Thunnus alalunga*)

0302 32 10 0303 42 12 0303 42 18 0303 42 42 0303 42 48 Tonni albacora (*Thunnus albacares*)

0302 33 10 0303 43 10 Tonnetti striati (*Katsuwonus pelamis*)

0303 45 10 Tonni rossi (*Thunnus Thynnus*)

0302 39 10 0302 69 21 0303 49 30 0303 79 20 Altre specie dei generi *Thunnus* e *Euthynnus*

ex 0302 29 90 Sogliola limanda (*Microstomus kitt*)

0302 35 10 e 0302 35 90 Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)

ex 0302 69 51 Merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*)

0302 69 75 Pesce castagna (*Brama* spp.)

ex 0302 69 82 Melù o potassolo (*Micromesistius poutassou*)

ex 0302 69 99 Gado barbato (*Trisopterus luscus*) e merluzzo capellano (*Trisopterus minutus*)

ex 0302 69 99 Boga (*Boops boops*)

ex 0302 69 99 Menola (*Spicara smaris*)

ex 0302 69 99 Grongo (*Conger conger*)

ex 0302 69 99 Cappone (*Trigla* spp.)

ex 0302 69 91 ex 0302 69 99 Suro (*Trachurus* spp.)

ex 0302 69 99 Cefalo (*Mugil* spp.)

ex 0302 69 99 e ex 0304 19 99 Razza (*Raja* spp.)

ex 0302 69 99 Pesce sciabola (*Lepidopus caudatus* e *Aphanopus carbo*)

ex 0307 21 00 Conchiglia dei pellegrini (*Pecten maximus*)

ex 0307 91 00 Buccino (*Buccinum undatum*)

ex 0302 69 99 Triglia di scoglio o triglia di fango (*Mullus surmuletus*, *Mullus barbatus*)

ex 0302 69 99 Tanuta (*Spondyliosoma cantharus*)